

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli artt. 6, 18 e 19, comma 1, della citata legge;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 1, della citata legge, in base al quale, qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2006 n. 16249, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione tra Banca Intesa S.p.A. e SanPaolo IMI S.p.A., prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, il pieno rispetto degli impegni assunti da Banca Intesa S.p.A. nei confronti dell'Autorità con le comunicazioni del 21 e 23 novembre 2006;

VISTA la propria delibera del 14 maggio 2009 n. 19874, con la quale è stato avviato un procedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90, nei confronti della società Intesa SanPaolo S.p.A. per inottemperanza alle misure imposte con la citata delibera del 20 dicembre 2006, n. 16249;

VISTA la propria delibera del 1° luglio 2009 n. 20023, con la quale, nei confronti della società Intesa SanPaolo S.p.A., è stato ampliato l'oggetto della contestazione, di cui alla delibera del 14 maggio 2009 n. 19874, per inottemperanza, in violazione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, alle misure imposte con la citata delibera del 20 dicembre 2006, n. 16249;

VISTA la propria delibera del 6 agosto 2009 n. 20196, con la quale è stato prorogato il termine di chiusura del presente procedimento alla data del 14 gennaio 2010;

VISTA la propria delibera del 7 gennaio 2010 n. 20653, con la quale è stato ampliato l'oggetto della contestazione, di cui alla delibera del 14 maggio 2009 n. 19874, per inottemperanza, in violazione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, relativamente al superamento della partecipazione di Crédit Agricole S.A. nel capitale di Intesa SanPaolo S.p.A. oltre il *[omissis]*^{*}, con fissazione del termine del procedimento al 22 febbraio 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la documentazione depositata da Intesa SanPaolo S.p.A., Crédit Agricole S.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., in data 17 e 18 febbraio 2010, nella quale viene specificato, tra l'altro, quanto segue (all. 1)[#]:

- la risoluzione consensuale dell'accordo tra Crédit Agricole S.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., sottoscritto il 25 giugno 2009, con efficacia differita al 19 marzo 2010;
- la vendita, entro il *[omissis]* 2010, della partecipazione eccedente il 5% detenuta dal gruppo Crédit Agricole in Intesa SanPaolo S.p.A. con immediata sterilizzazione dei connessi diritti amministrativi;
- la vendita, entro il *[omissis]* 2011 della partecipazione eccedente il *[omissis]* detenuta dal gruppo Crédit Agricole in Intesa SanPaolo S.p.A., secondo le modalità descritte nell'allegato;
- il conferimento di un mandato irrevocabile ad un *monitoring trustee* gradito all'Autorità per l'esercizio, relativamente all'intera partecipazione di Crédit Agricole in Intesa SanPaolo S.p.A., del potere di presentare

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Nella presente versione dell'allegato n 1 alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

candidature per la nomina di un candidato effettivo ed un supplente nel Consiglio di Sorveglianza di Intesa SanPaolo S.p.A. solo ed esclusivamente in vista dell'assemblea ordinaria di ISP che si terrà alla fine di aprile 2010; il *monitoring trustee* definirà una lista di candidati con il nulla osta dell'Autorità, i candidati dovranno avere i requisiti di indipendenza rispetto a Crédit Agricole ed essere di gradimento dell'Autorità;

– il *monitoring trustee* non dovrà esercitare i diritti di voto su materie sensibili dal punto di vista *antitrust* e dovrà garantire il controllo dei flussi informativi verso Crédit Agricole, secondo le modalità di comunicazione all'Autorità descritte in allegato;

CONSIDERATO che la misura di cui alla lettera *b)* del provvedimento di autorizzazione del 20 dicembre 2006 n. 16249, prescrive il rispetto delle condizioni descritte, tra l'altro, ai punti 249-250 della stessa, volte a garantire la necessaria indipendenza di Crédit Agricole rispetto alla nuova banca, e in particolare che *“Affinché la cessione degli sportelli di cui sopra a Crédit Agricole possa essere considerata dall'Autorità, ai fini della valutazione della presente operazione, come effettuata ad un terzo indipendente rispetto all'entità post merger, le parti si sono impegnate a far sì che:*

i) *“Crédit Agricole riduca la propria partecipazione al capitale sociale ordinario della nuova banca al 5% entro il 31 dicembre 2007 e al [omissis] entro il 31 dicembre 2009. La cessione di tale partecipazione avverrà a favore di soggetti non appartenenti al gruppo Crédit Agricole”;*

ii) *“nel Consiglio di Sorveglianza e nel Consiglio di gestione della nuova banca, così come in ogni altro suo organo di gestione/amministrazione, non siano presenti membri di espressione diretta o indiretta di Crédit Agricole ovvero aventi con quest'ultimo legami personali diretti o indiretti”;*

CONSIDERATO che nella documentazione inviata, in data 17 e 18 febbraio 2010, da Intesa SanPaolo S.p.A. e Crédit Agricole S.A. sono individuate iniziative ritenute dalle stesse volte a *“garantire la necessaria indipendenza tra Crédit Agricole e la nuova banca [ISP]”,* ai sensi del punto *b)* della delibera del 20 dicembre 2006, n. 16249;

RITENUTO, tuttavia, che tali iniziative richiedono il compimento di una serie di atti e attività, secondo procedure, modalità e tempistiche che comportano un monitoraggio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e che solo la loro piena esecuzione potrà essere

valutata nell'ambito del procedimento di inottemperanza in corso, avviato in violazione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) che il termine di conclusione del procedimento di inottemperanza - avviato nei confronti della società Intesa SanPaolo S.p.A. con provvedimento del 14 maggio 2009 n. 19874, esteso con i provvedimenti del 1° luglio 2009, n. 20023 e 7 gennaio 2010, n. 20653 - è il 15 luglio 2011;

b) che durante tale arco temporale saranno sottoposti a monitoraggio gli atti e le attività previste nell'allegato, la cui piena esecuzione potrà essere valutata nell'ambito del procedimento di inottemperanza in corso;

c) che Intesa SanPaolo S.p.A. dovrà sottoporre tempestivamente all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ogni documentazione relativa al compimento dei singoli atti e attività di cui al punto b).

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà